



Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
Viale dell'Università, 4 – 00185 ROMA
R2d4s2@persociv.difesa.it

M_D GCIV
Prot.n.41716 del 21 maggio 2010

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

OGGETTO: Attuazione dell'articolo 55-septies, 2° comma, del d. lgs. n.165/2001, come introdotto dall'articolo 69 del d. lgs. n. 150/2009. Trasmissione telematica della certificazione medica attestante l'assenza di malattia dei lavoratori pubblici .

Con la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 74 del 19.03.2010 sono state rese operative, a partire dal 15° giorno (03.04.2010) decorrente dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, le disposizioni concernenti la trasmissione telematica all'INPS dei certificati di malattia redatti nei confronti dei lavoratori del settore pubblico, così come previsto dall'articolo 55 septies del d. lgs. n.165/2001, introdotto dall'articolo 69 del d. lgs. n. 150/2009.

Nella citata circolare è stato, tra l'altro, individuato un periodo transitorio di tre mesi – avente inizio dalla suddetta data 03.04.2010 - entro il quale i medici delle strutture sanitarie ASL o con esse convenzionati potranno ancora rilasciare il certificato medico in forma cartacea. I datori di lavoro pubblici dovranno, tuttavia, per la parte di loro competenza , dar corso all'implementazione della nuova procedura al fine di assicurare l'operatività del sistema entro il termine ultimo del 19.06.2010: da tale data, infatti, la trasmissione dei certificati medici avverrà esclusivamente per via telematica.

La circolare ha, inoltre, fornito indicazioni circa gli adempimenti delle Amministrazioni finalizzati alla corretta ricezione delle attestazioni di malattia trasmesse per via telematica.

Al riguardo codesti Enti, nella loro qualità di datori di lavoro, dovranno provvedere, nel rispetto della suddetta tempistica, alle incombenze procedurali le cui modalità tecnico-operative sono state rese note nella successiva circolare INPS n.60 del 16.04.2010.

In merito, il punto 3, lettera b), della citata circolare prevede che i datori di lavoro debbano richiedere alla sede INPS territorialmente competente l'abilitazione ai servizi telematici per i propri dipendenti impiegati nelle attività di gestione relative alle assenze per malattia, consistente nell'attribuzione, a ciascuno di essi, di un codice PIN per l'accesso agli attestati di malattia del personale; a tal fine gli Enti interessati dovranno riferirsi al Manuale operativo di consultazione allegato alla citata circolare INPS nel quale sono fornite le tipologie di moduli di richiesta abilitazione ai servizi telematici che dovranno essere redatti come di seguito indicato:

- il dirigente - responsabile legale dell'Ente - deve compilare e sottoscrivere il modulo riservato al "Responsabile amministrativo" con il quale chiede l'assegnazione di un codice PIN per i dipendenti i cui nominativi devono poi essere riportati in elenco di cui all'apposito modulo da allegare a quello sottoscritto dal dirigente stesso; tale autorizzazione è revocabile in ogni momento;
- ciascun dipendente individuato dal dirigente ai fini dell'assegnazione del PIN deve compilare il "modulo di richiesta individuale". A tal proposito si sottolinea che l'utilizzo del PIN è strettamente personale e non delegabile: pertanto, dovranno essere adottate quelle iniziative volte a garantire tale funzione anche in relazione alla vigente normativa in materia di "trattamento dei dati personali" con particolare riguardo ai "dati sensibili".

Si fa, inoltre, presente che il sistema in questione attua una distinzione funzionale tra soggetti abilitati ad accedere ai

./.

certificati medici (comprensivi di note di diagnosi) e i soggetti – tra cui i datori di lavoro - abilitati alla conoscibilità dei soli attestati di malattia (privi di riferimenti alla diagnosi) . Ove, pertanto, sia necessaria una certificazione medica atta a comprovare particolari stati patologici cui la vigente normativa ricollega specifici benefici è necessario che il dipendente fornisca all'Amministrazione la suddetta certificazione nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa relativa al trattamento dei dati sensibili ed alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 23 del 14.06.2007. In tali casi non è esclusa, tuttavia, la eventuale trasmissione telematica del relativo attestato di malattia che esonera il dipendente dall'obbligo di comunicazione dello stesso alla propria Amministrazione.

Si evidenzia, da ultimo, che la trasmissione telematica è, allo stato delle disposizioni vigenti, applicabile alle sole certificazioni effettuate dai medici dipendenti del SSN e dai medici con esso convenzionati: ne restano, pertanto, esclusi i certificati medici emessi da soggetti diversi al fine di giustificare assenze per malattia dei dipendenti pubblici .

Vorranno, pertanto, gli Enti interessati uniformarsi al contenuto della presente direttiva che sarà pubblicata sul sito istituzionale di questa Direzione Generale (www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/DG/PERSOCIV).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Enrica PRETI)
f.to